Estratto dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "*TUF*") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "*Regolamento Emittenti*")

Patti parasociali relativi ad Alerion Clean Power S.p.A.

Si rende noto che in data 12 ottobre 2016 sono stati sottoscritti da parte di Edison S.p.A. ("*Edison*"), Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.I. ("*EPER*"), E2i Energie Speciali S.r.I. ("*E2i*"), F2i SGR S.p.A. ("*F2i*") ed Eolo Energia S.r.I. (!"*Offerente*") i seguenti accordi parasociali nel contesto della promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l'"*Offerta*" e l'"*Emittente*"):

- accordo quadro tra Edison, EPER, E2i e l'Offerente avente per oggetto la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente e la messa a disposizione di quest'ultimo delle relative risorse finanziarie (l'"Accordo Quadro");
- accordo tra Edison, F2i e l'Offerente avente per oggetto il supporto da parte di F2i cui fa capo una partecipazione nell'Emittente pari al 16,03% all'Offerta, mediante il conferimento della predetta partecipazione a favore dell'Offerente o la sottoscrizione con quest'ultimo, in caso di successo dell'Offerta, di un patto parasociale riguardante la gestione dell'Emittente secondo linee-guida concordate (l'"Accordo di Supporto all'Offerta").

Con riferimento alla posizione di F2i, si segnala quanto segue:

- F2i gestisce il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture", cui fa capo una partecipazione al capitale di E2i;
- F2i stessa gestisce inoltre il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i Fondo Italiano per le Infrastrutture", cui fa capo la partecipazione del 16,03% del capitale dell'Emittente sopra citata (la "Partecipazione Fondo 1");
- nell'ottica di indipendenza e separatezza di gestione dei predetti fondi di investimento, F2i si è riservata, qualora si presentasse un'offerta totalitaria di terzi a corrispettivo superiore a quello proposto dall'Offerente, di apportare a quest'ultima la Partecipazione Fondo 1, previo recesso dall'Accordo di Supporto all'Offerta.

Sono pertanto oggetto dei predetti accordi: (i) le partecipazioni nell'Offerente; (ii) le n. 6.985.856 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti a una partecipazione del 16,03% del capitale sociale; (iii) le azioni dell'Emittente che saranno possedute dall'Offerente in caso di buon esito dell'Offerta.

Relativamente all'Offerta, si segnala che, come peraltro già noto al mercato: (i) l'intenzione di promuovere la medesima è stata annunciata il 12 ottobre 2016 con comunicato ex artt. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti; (ii) il documento d'offerta è stato presentato presso la CONSOB il 13 ottobre 2016 ai fini della relativa istruttoria.

L'Accordo Quadro e l'Accordo di Supporto all'Offerta rientrano nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d)-bis del TUF; per una più ampia descrizione dei medesimi si rinvia all'estratto pubblicato sul sito Internet www.edison.it, che contiene le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 17 ottobre 2016.

Milano, 17 ottobre 2016

Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 12 ottobre 2016 sono stati sottoscritti da parte di <u>Edison S.p.A.</u> ("Edison"), <u>Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.1.</u> ("EPER"), <u>E2i Energie Speciali S.r.1.</u> ("E2i"), <u>F2i SGR S.p.A.</u> ("F2i") ed <u>Eolo Energia S.r.1.</u> (l'"Offerente") i seguenti accordi parasociali, nel contesto della promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l'"Offerta" e l'"Emittente"):

- accordo quadro tra Edison, EPER, E2i e l'Offerente avente per oggetto la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente e la messa a disposizione di quest'ultimo delle relative risorse finanziarie (1'"Accordo Quadro");
- e accordo tra Edison, F2i e l'Offerente avente per oggetto il supporto da parte di F2i quale società di gestione del Fondo 1, come di seguito definito, cui fa capo una partecipazione nell'Emittente pari al 16,03% all'Offerta, mediante il conferimento della predetta partecipazione a favore dell'Offerente o la sottoscrizione con quest'ultimo, in caso di successo dell'Offerta, di un patto parasociale riguardante la gestione dell'Emittente secondo linee-guida concordate (l'"Accordo di Supporto all'Offerta").

(i predetti accordi, congiuntamente, gli "Accordi")

2. Tipologia di accordo parasociale

Gli Accordi rientrano nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d)-bis del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi

Sono oggetto degli Accordi: (i) le partecipazioni nell'Offerente; (ii) le n. 6.985.856 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti a una partecipazione del 16,03% del capitale sociale facente capo al Fondo 1; (iii) le azioni dell'Emittente che saranno possedute dall'Offerente in caso di buon esito dell'Offerta.

La società con azioni quotate oggetto degli Accordi è pertanto l'Emittente, Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Viale Majno n. 17, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02996890584, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

4. Soggetti aderenti agli Accordi

- 4.1 Le pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro vincolano:
- Edison, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 06722600019 e partita IVA n. 08263330014;
- EPER, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05861710829;
- **E2i**, con sede in Milano, Via Dante n. 15, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 4.200.000,00,

iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 01890981200 e partita IVA n. 12921540154;

- <u>Eolo Energia</u>, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.
- **4.2** Le pattuizioni contenute nell'Accordo di Supporto all'Offerta vincolano:
- Edison;
- F2i, con sede in Milano, Via San Prospero n. 1, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 11.066.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05601780967 ("F2i"), quale società di gestione, a seconda dei casi: (i) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i Fondo Italiano per le Infrastrutture" (il "Fondo 1"); e (ii) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" (il "Fondo 2");
- <u>Eolo Energia</u>, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.
- 4.3 Con riferimento all'Offerente e ai soggetti che, a loro volta, partecipano direttamente o indirettamente al capitale di quest'ultimo, si segnala quanto segue.

Il capitale dell'Offerente - che è parte del Gruppo facente capo a Edison, a sua volta controllata da Électricité de France ("EDF", controllata, con una partecipazione pari all'85,3%, dallo Stato francese) - è posseduto:

- quanto al 51% da EPER; e
- per il residuo 49% da E2i.

Il capitale di EPER è posseduto:

- quanto all'83,3% da parte di Edison; e
- quanto al rimanente 16,7%, da parte di EDF EN Italia
 Partecipazioni S.r.l.
- **4.4** F2i, per conto del Fondo 1, (e per il tramite della società interamente e direttamente controllata F2i Energie Rinnovabili S.r.l.) possiede n. 6.985.856 azioni ordinarie, corrispondenti a una partecipazione pari al 16,03% del capitale sociale dell'Emittente (la "Partecipazione Fondo 1").

5. Pattuizioni parasociali contenute negli Accordi

5.1 L'Accordo Quadro ha per oggetto gli impegni delle relative parti - Edison, EPER, E2i e l'Offerente - con riferimento: (i) alla promozione dell'Offerta, al prezzo unitario di Euro 2,46 per azione ordinaria dell'Emittente e finalizzata alla revoca di tali azioni dalla quotazione sull'MTA; e (ii) alla messa a disposizione dell'Offerente delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.

I principali termíni e condizioni dell'Offerta sono riportati nel comunicato diffuso dall'Offerente ex art. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti il 12 ottobre 2016. Si segnala peraltro che il 13 ottobre 2016 l'Offerente ha promosso l'Offerta presentando alla CONSOB il relativo documento ai fini dell'istruttoria ex art. 102, comma 4, TUF.

- 5.2 Più in particolare, ai fini della promozione dell'Offerta che, ricorrendone le condizioni di legge, sarà qualificata come offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa sulle azioni dell'Emittente da parte di FGPA S.r.l. il cui periodo di adesione ha avuto inizio l'11 ottobre 2016 le parti dell'Accordo Quadro hanno previsto quanto segue.
- A) L'efficacia dell'Offerta è subordinata:
 - (i) al conseguimento da parte dell'Offerente di una partecipazione nell'Emittente almeno pari al 50%+1

azione. Tale percentuale deve ritenersi (1) inclusiva della Partecipazione Fondo 1 qualora F2i procedesse al conferimento della medesima ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta o (2) automaticamente ridotta al 35% + 1 azione qualora F2i si limitasse alla stipula del patto parasociale ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta;

(ii) al mancato verificarsi di eventi straordinari secondo la prassi di mercati.

(le predette condizioni, congiuntamente, le "Condizioni di Efficacia")

L'Offerente potrà, a suo insindacabile giudizio anche in pendenza del periodo di adesione all'Offerta, rinunciare e/o rimodulare, in tutto o in parte, la Condizione di Efficacia di cui al punto (i) che precede.

- B) I mezzi finanziari necessari al pagamento del corrispettivo dell'Offerta e dei costi dell'operazione saranno interamente messi a disposizione dell'Offerente da parte dei suoi soci, i quali, a loro volta, li riceveranno da Edison ai sensi di appositi contratti di finanziamento infragruppo. Più in particolare, in base a questi ultimi contratti:
 - (i) Edison erogherà: (1) in favore di E2i, l'importo di Euro 30.000.000,00; (2) in favore di EPER l'importo di Euro 80.000.000,00;
 - (ii) E2i ed EPER, a loro volta, erogheranno all'Offerente i fondi così ricevuti a titolo di apporto di patrimonio e/o finanziamento soci in funzione dell'esborso effettivamente necessario per pagare agli aderenti il corrispettivo delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta: (1) una prima porzione di complessivi Euro 61.224.489,80, sarà erogata quanto a Euro 30.000.000,00 da E2i ed Euro 31.224.489,80 da EPER; ove necessario (2) per la restante porzione fino a copertura dell'esborso

massimo relativo all'Offerta, nonché dei costi dell'operazione, esclusivamente da EPER.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare l'apporto di cui sub (ii)(2), e tale apporto avvenga nella forma di un finanziamento soci, il 49% del relativo credito sarà trasferito in favore di E2i tra l'1 febbraio e il 31 marzo 2017, al fine di assicurare che EPER ed E2i sostengano l'esborso finanziario necessario ai fini dell'Offerta nelle proporzioni, rispettivamente, del 51% e del 49%.

Qualora invece si desse luogo al conferimento in favore dell'Offerente della Partecipazione Fondo 1 (disciplinato gli all'Offerta), impegni di Supporto nell'Accordo finanziari di cui sopra saranno modulati nella misura far sì che, a seguito del necessaria a conferimento, il capitale dell'Offerente risulti posseduto quanto al restante 49% quanto al 51% da EPER e complessivamente da F2i ed E2i.

Gli impegni di dotazione dell'Offerente sopra descritti saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

5.3 Con l'Accordo di Supporto all'Offerta vengono regolati: (i) l'eventuale conferimento della Partecipazione Fondo 1 in favore dell'Offerente; (ii) le pattuizioni parasociali riguardanti l'Offerente e l'Emittente in caso di buon esito dell'Offerta.

Nell'ambito del suddetto accordo, F2i intende supportare l'Offerta secondo termini e condizioni che preservino l'indipendenza e la separatezza gestionale del Fondo 1 e del Fondo 2, nel miglior interesse dei rispettivi investitori. A tal fine, F2i si è riservata, qualora si presentasse un'offerta totalitaria di terzi a corrispettivo superiore a quello proposto dall'Offerente, di

apportare a quest'ultima la Partecipazione Fondo 1, previo recesso dall'Accordo di Supporto all'Offerta.

Gli impegni ai sensi dell'Accordo Supporto all'Offerta saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

5.4 L'Accordo di Supporto all'Offerta prevede inoltre che, in caso di buon esito dell'Offerta stessa, siano sottoscritti tra le parti e i soci dell'Offerente uno o più accordi parasociali che recepiscano le linee guida meglio descritte al paragrafo 5.5 e in modo tale da assicurare l'integrale consolidamento nei bilanci di Edison della partecipazione nell'Offerente e nell'Emittente ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea.

Fermo restando quanto precede, dalla data di regolamento dell'Offerta l'Offerente e l'Emittente saranno governati in conformità alle predette linee guida, anche in pendenza della sottoscrizione dei predetti patti parasociali.

5.5 Le linee guida delle pattuizioni parasociali in parola sono di seguito riassunte.

I - Pattuizioni parasociali relative all'Offerente

1. Nomina	Il consiglio di amministrazione dell'Offerente
amministratori	sarà formato da n. 5 componenti nominati in modo
	da assicurare:
	 a EPER la nomina di n. 3 amministratori;
	- a F2i la nomina di n. 2 amministratori.
	L'Offerente avrà un presidente operativo
	nominato da EPER.
2. Distribuzioni	Le parti convengono che l'eventuale cassa in
	eccesso rispetto all'utile e alle riserve di cui
	l'assemblea dell'Offerente delibererà la
	distribuzione a maggioranza semplice, sarà
	utilizzata per rimborsare i finanziamenti soci
	in essere (fatto salvo il principio di una sana
	e prudente gestione).
3. Materie di	Le deliberazioni di competenza del consiglio di

competenza del	amministrazione sulle sequenti materie saranno
consiglio di	validamente assunte solo con il voto favorevole
amministrazione a	di almeno uno degli amministratori designati da
maggioranza	F2i:
qualificata	 dopo la chiusura dell'Offerta Totalitaria acquisti di azioni dell'Emittente per quantitativi eccedenti l'importo di euro 500.000 e vendite di azioni dell'Emittente (per qualsiasi importo); approvazione, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento di qualsiasi tipo (i "Finanziamenti") superiori ad euro
	750.000.
4. Vincoli sulle	La disponibilità delle partecipazioni
partecipazioni	nell'Offerente sarà soggetta ai seguenti
nell'Offerente	vincoli.
4.1 Lock up	Le partecipazioni nell'Offerente non saranno
	trasferibili per un periodo di 3 anni, fatti
	salvi i trasferimenti infragruppo.
4.2 Diritto di Prima	Una volta scaduto il periodo di <i>lock up,</i>
Offerta	impregiudicato il diritto di tag along di cui al
	successivo punto 5.3, il socio che intendesse
	alienare, in tutto o in parte, la propria
	partecipazione nell'Offerente, dovrà concedere
	un diritto di prima offerta agli altri soci.
4.3 Tag along	Una volta scaduto il periodo di <i>lock up</i> , qualora
	uno dei soci intendesse alienare la propria
	intera partecipazione nell'Offerente dovrà fare
	in modo che il terzo acquirente acquisti, a
	parità di termini e condizioni, anche le
	partecipazioni degli altri soci che ne facessero
	richiesta.

II - Pattuizioni parasociali relative all'Emittente

1. Nomina degli	Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
amministratori a	sarà formato da n. 7 componenti, di cui n. 6
seguito dell'Offerta	nominati dalla lista di maggioranza presentata
	dall'Offerente e n. 1 nominato dalle minoranze
	di mercato ovvero da 6 amministratori ove la
	lista di minoranza non voti propri candidati.
	Le Parti si impegnano a presentare
	congiuntamente una lista di maggioranza in modo
	da assicurare che i 6 membri tratti da
	quest'ultima consentano:
	- a EPER la nomina di n. 4 amministratori tra
	cui l'Amministratore Delegato che, se
	opportuno, avrà il casting vote.
	- a F2i la nomina di n. 2 amministratori, tra
	cui il Presidente.
2. Collegio sindacale	Il collegio sindacale sarà formato da 3 sindaci
	effettivi e 2 supplenti.

	Qualora venga presentata una lista di minoranza,
	le Parti si impegnano a far sì che F2i e EPER
	abbiano diritto di nominare 1 sindaco effettivo
	ciascuno e F2i 1 sindaco supplente.
	Qualora non venga presentata una lista di
	minoranza, le Parti si impegnano a far sì che
	EPER abbia il diritto di nominare 1 sindaco
	effettivo con funzione di Presidente, e 1
	supplente e F2i 2 sindaci effettivi e 1 sindaco
	supplente.
3. Distribuzioni	Le deliberazioni sulla distribuzione degli utili
3. Discribuzzoni	e delle riserve verrà approvata dall'assemblea a
	maggioranza semplice. Il patto parasociale
	conterrà il principio (ma non l'obbligo) di
	utilizzare tutta la cassa disponibile, (i) per
	la distribuzione di dividendi da utile e/o
	riserve, e, (ii) laddove esistenti, per il
	rimborso di finanziamenti soci, nel rispetto di
	una sana e sostenibile gestione attuale e
	prospettica della società.
2 32 1 3 3 3 3	Le deliberazioni di competenza del consiglio di
4. Materie di	amministrazione sulle sequenti materie saranno
competenza del	validamente assunte solo con il voto favorevole
consiglio di	di almeno 1 amministratore di nomina F2i:
amministrazione a	
maggioranza	- modifiche del budget e del business plan che
qualificata	prevedono scostamenti peggiorativi al netto
	di elementi negativi generati da modifiche
	normative e/o regolamentari e da scenari di
	mercato (elaborati dal medesimo provider) -
	rispettivamente superiori al 9% dell'ebitda
	dell'ultimo budget approvato e al 3,5% del
	valore attuale netto, calcolato ad un tasso
	di interesse pari al 7% dell'ebitda atteso
	cumulato nell'ultimo business plan approvato
	(i "Parametri").
	- approvazione, modifica e risoluzione dei
	contratti di Finanziamento , nel caso in cui
	il Presidente non abbia riscontrato la
	coerenza delle relative condizioni a quelle
	di mercato, motivando tale valutazione (i
	"Finanziamenti Riservati");
	- attivazione, modifica e risoluzione di
	strumenti finanziari derivati di hedging dei
	tassi collegati a detti Finanziamenti, nel
	caso in cui il Presidente non abbia
	riscontrato la coerenza delle relative
	condizioni a quelle di mercato, motivando
	tale valutazione;
	- investimenti, incluse le partecipazioni, (ma
	esclusi i refitting che non devono essere
	ricompresi nei limiti sotto indicati), (i)
	già previsti nel budget, che eccedono il
	limite cumulato annuo di 30 milioni di euro
	ovvero 10 milioni di euro se non previsti

- nel budget, con la precisazione che relativamente alle partecipazioni il limite deve essere riferito al pro quota dell'enterprise value; (ii) non in linea con la policy degli investimenti (approvata dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), indipendentemente dal relativo
- disinvestimenti superiori a 5 milioni di euro;
- assegnazione dell'incarico al consulente tecnico a supporto della valutazione delle attività di refitting (estensione vita utile) degli impianti, (l'"Incarico al Consulente") nel caso in cui il consulente tecnico selezionato non sia stato ritenuto appropriato dal Presidente, che dovrà motivare tale posizione;
- approvazione, modifica e risoluzione di contratti aventi ad oggetto energia elettrica e contratti di O&M nel caso in cui il Presidente non abbia riscontrato la coerenza delle relative condizioni a quelle di mercato, motivando tale valutazione (i "Contratti di Energia e O&M Riservati");
- contratti di appalto per attività non previste nei contratti di 0&M, di importo superiore a 500.000 euro, originate da eventi accidentali e imprevedibili, che abbiano determinato un danno ("Contratti di Appalto Riservati") Nel caso di operazioni con parti correlate si dovrà anche esprimere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- operazioni con parti correlate aventi ad oggetto, se del caso, rapporti diversi dai Contratti di Energia e O&M Riservati e dai Contratti di Energia e O&M (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), dall'Incarico al Consulente, dai Contratti di Appalto Riservati e dai Contratti di Appalto (approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice), di importo a euro 300.000;
- approvazione delle operazioni delle controllate -incluse le istruzioni di voto per le operazioni sottoposte all'approvazione delle relative assemblee che, ove fossero poste in essere direttamente dall'Emittente, richiederebbero una deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Emittente a maggioranza qualificata.

5. Vincolo sulle	L'Offerente ed F2i si impegnano a non trasferire
partecipazioni	in alcun modo e a qualunque titolo a terzi,
nell'Emittente	nemmeno in parte, le partecipazioni da esse
	detenute nell'Emittente per la durata del patto.

5.6 Si segnala infine che, alla data di sottoscrizione degli Accordi, nessuno degli aderenti eserciterà il controllo sull'Emittente, mentre in caso di buon esito dell'Offerta il controllo sull'Emittente sarà esercitato da Edison, a sua volta controllata da EDF.

6. Durata degli Accordi

L'Accordo Quadro e l'Accordo di Supporto all'Offerta sono funzionali all'esecuzione dell'Offerta, mentre le pattuizioni parasociali di cui alle linee guida descritte al punto 5.5 che precede troveranno applicazione per la durata massima prevista dalla legge.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Gli Accordi sono stati depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano il 17 ottobre 2016.

8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet di Edison www.edison.it in data 17 ottobre 2016.

Milano, 17 ottobre 2016